



CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N. 4/2022

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 aprile al 15 maggio 2022.
Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 19 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 19 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 19 aprile i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di marzo.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 26 aprile, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione

Scade il 29 aprile il termine per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, a seguito della proroga disposta dal Decreto Sostegni-ter convertito in legge.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 2 maggio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Imposta di bollo

Scade il 2 maggio il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

Dichiarazione Iva annuale

Scade il 2 maggio il termine per la presentazione telematica della Dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2021.

Modello Iva TR

Scade il 2 maggio il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2022.

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Scade il 2 maggio il termine per il versamento delle rate la cui scadenza originaria era fissata nel corso dell'anno 2020, a seguito della rimessione in termini prevista dal Decreto Sostegni-ter convertito in legge.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 7 aprile 2022

RIAPERTI I TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER

Nell'ambito del Decreto Sostegni-ter convertito in Legge, ha trovato allocazione la riapertura dei termini per i versamenti dovuti dai contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio che non hanno eseguito i pagamenti delle rate scadute nel 2020 e 2021.

I nuovi termini dei versamenti sono fissati al 2 maggio 2022, 1 agosto 2022 e 30 novembre 2022 a seconda della scadenza originaria.

Scadenza originaria	Nuova scadenza
Rate scadute nel 2020	2 maggio 2022
Rate scadute nel 2021	1 agosto 2022
Rate in scadenza nel 2022	30 novembre 2022

L'introduzione nel decreto Sostegni-ter dell'art. 10-bis ha permesso la modifica dell'art. 68, co. 3, D.L. n. 18/2020, con la conseguente riapertura dei termini 2020 e 2021 e nuova efficacia della definizione; per il 2022, invece, l'intervento normativo ha solo differito il termine ultimo per rendere valida la definizione:

Scadenza originaria	Nuove scadenze alternative
28 febbraio 2022	Alla scadenza Entro i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza In un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022
31 maggio 2022	
1° agosto 2022	
30 novembre 2022	

Le scadenze con tolleranza saranno quindi le seguenti:

Scadenza originaria	Nuova scadenza	Nuova scadenza con tolleranza
Rate scadute nel 2020	2 maggio 2022	9 maggio 2022
Rate scadute nel 2021	1° agosto 2022*	8 agosto 2022*
Rate in scadenza nel 2022	30 novembre 2022	5 dicembre 2022
*si presume che tale scadenza venga assorbita dall'automatica proroga al 22 agosto 2022		

Come si evince dalla tabella che precede, resta tuttora valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall'art. 3, co. 14-bis, D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all'atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nell'apposita sezione sul sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero nella propria area riservata.

Si ricorda che per effetto del Decreto Sostegni che ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultano stralciati anche quelli facenti parte della Rottamazione-ter sempre nel caso in cui i beneficiari siano:

- persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Va infine sottolineato che la L. 25/2022 ha anche stabilito che le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell'inutile decorso dei termini inizialmente stabiliti saranno soggette a estinzione ma le somme, eventualmente versate, resteranno acquisite.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Con la circolare n. 6/E/2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce i propri chiarimenti in relazione al provvedimento riguardante la rivalutazione e il riallineamento dei beni d'impresa di cui all'articolo 110, D.L. 104/2020 che consentiva di rideterminare il valore delle immobilizzazioni con versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

I chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa

Di seguito si riportano i principali chiarimenti offerti in relazione al primo dei due provvedimenti, la disciplina generalizzata che consentiva di rivalutare, nel bilancio 2020, in beni materiali e immateriali posseduti dalle imprese.

Costi dei beni immateriali spesi a Conto economico

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo della rivalutazione, l'Agenzia delle Entrate tratta, in primo luogo, le questioni relative ai beni immateriali, confermando che questi (nello specifico, i marchi, i brevetti e il *know how*) possono essere rivalutati anche se i relativi costi sono sempre stati rilevati al Conto Economico e non capitalizzati nello Stato Patrimoniale, a condizione, però, che risultino giuridicamente tutelati, alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione.

Rivalutazione fabbricati

L'Agenzia delle Entrate precisa che i fabbricati identificati univocamente tramite il sistema catastale sono da considerarsi come un bene unico sia per le regole di classificazione in bilancio, sia avendo riguardo ai chiarimenti forniti in merito alle precedenti discipline di rivalutazione, per cui la rivalutazione doveva essere effettuata per l'intero fabbricato e non, ad esempio, solamente per una porzione di esso (nello specifico si chiedeva la possibilità di rivalutare solo la zona ufficio di un fabbricato unitariamente accatastato).

Beni in *leasing* riscattati

L'Agenzia delle Entrate precisa che i fabbricati identificati univocamente tramite il sistema catastale sono da considerarsi come un bene unico sia per le regole di classificazione in bilancio, sia avendo riguardo ai chiarimenti forniti in merito alle precedenti discipline di rivalutazione, per cui la rivalutazione doveva essere effettuata per l'intero fabbricato e non, ad esempio, solamente per una porzione di esso (nello specifico si chiedeva la possibilità di rivalutare solo la zona ufficio di un fabbricato unitariamente accatastato).

La distribuzione della riserva in sospensione

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il vincolo di sospensione di imposta (che viene creato a seguito della rivalutazione) cessa esclusivamente nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia attribuito, anche indirettamente o di fatto, al socio.

Conseguentemente, in linea di principio, comportano tassazione (in capo alla società) solo gli utilizzi della riserva che sottendono (o da cui conseguono), anche indirettamente o di fatto, un effetto di sostanziale attribuzione di tali riserve ai soci e/o ai partecipanti.

Affrancamento del saldo attivo

Per quanto riguarda la questione relativa alle modalità di applicazione dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% (soluzione facoltativa per eliminare la sospensione d'imposta), l'Agenzia delle Entrate afferma (cambiando la propria posizione rispetto al passato) che detta ulteriore imposta sostitutiva va applicata sull'importo della riserva così come risultante in bilancio, ossia al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata per la rivalutazione.

Riallineamento beni immateriali

La disciplina del riallineamento (che comporta l'incremento del valore fiscale di un bene per adeguarlo al superiore valore civilistico) si poteva applicare a tutte le tipologie di disallineamento esistenti sull'avviamento e sul marchio di impresa iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalle cause che hanno dato origine al disallineamento di valori.

Modalità di esecuzione del riallineamento

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il riallineamento doveva necessariamente riguardare l'intero divario tra costo fiscale e civile dei beni, non essendo consentito il riallineamento solo parziale delle differenze di valore.

Inoltre, risultava preclusa la possibilità di procedere a un riallineamento solo parziale delle differenze esistenti al 31 dicembre 2019, ovvero fino a concorrenza delle riserve di patrimonio netto disponibili al 31 dicembre 2020, se queste non erano completamente capienti.

LE NOVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE “NUOVA SABATINI”

La Nuova Sabatini è l'agevolazione regolata dal Ministero dello sviluppo economico che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per acquistare o acquisire in *leasing* macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e *hardware*, nonché *software* e tecnologie digitali.

La recente circolare direttoriale n. 696/2022 del Mise ha commentato le novità introdotte dall'art. 1, co. 48, L. 234/2021 che ha previsto il ripristino dell'erogazione del contributo in più quote annuali per le domande presentate dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di erogare il contributo in conto interessi in unica soluzione (nei limiti delle risorse disponibili) in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.

La tipologia degli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi

Per quanto riguarda i settori produttivi che sono ammessi all'agevolazione va ricordato che in linea di massima sono ammessi tutti i settori, compresi quindi quello agricolo e della pesca, con uniche eccezioni il settore finanziario e assicurativo.

A beneficiarne possono essere soltanto quelle che vengono definite pmi, ovvero micro, piccole e medie imprese.

Rientrano nell'agevolazione piccole e medie imprese che presentano dipendenti in misura inferiore ai 250 e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.

A loro volta, le imprese che rispettano i parametri come sopra individuati, possono essere suddivise nelle seguenti classi:

- micro impresa quella con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa quella con meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- media impresa quella che possiede parametri tali da non poter essere considerata piccola ma, comunque, rientranti nel tetto dei 250 impiegati e 50 milioni euro o, in alternativa, 43 milioni di euro di totale di bilancio annuo

I beni strumentali, come precisato nelle *faq* pubblicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico, devono essere nuovi, con la conseguenza che non sono agevolabili, ad esempio, i beni portati in fiera “a uso mostra”, o quelli consegnati “in prova” o in “conto visione”.

La circolare n. 14036/2017, nella nuova versione aggiornata con le modifiche apportate dalla circolare n. 696/2022, delimita l'ambito applicativo precisando che sono ammissibili i beni strumentali nuovi contabilizzabili nell'attivo patrimoniale alle voci:

B.II.2 – impianti e macchinari;

B.II.3 - attrezzature industriali e commerciali; e

B.II.4 – altri beni

nonché *software* e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

A titolo esemplificativo, sono escluse dalla possibilità di fruire dell'agevolazione Nuova Sabatini le seguenti spese:

1. i beni non ad uso produttivo;
2. i beni di mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
3. i beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
4. i beni non correlati all'attività dell'impresa, così come risultante dall'oggetto sociale;
5. i beni che, presi singolarmente o nel loro insieme, non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
6. i terreni;
7. i fabbricati, inclusi porte, finestre, altri infissi, pareti divisorie, coperture, pitture, finiture e altre opere murarie di qualsiasi genere;
8. le scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
9. i servizi e le consulenze di qualsiasi genere;
10. qualsiasi spesa relativa a commesse interne all'azienda;
11. i materiali di consumo;
12. le spese di funzionamento;
13. le spese per imposte e tasse di qualsiasi genere;
14. le spese relative alla stipula del contratto di finanziamento o di leasing;
15. le spese legali di qualsiasi genere;
16. le spese relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
17. le spese per pubblicità e le promozioni di qualsiasi genere

Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria

L'area riservata alle pmi per la predisposizione della domanda è disponibile al *link*: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>.

L'invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec, indirizzata alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con le quali l'impresa ha preso contatto per definire le modalità del finanziamento.

Il contributo in conto interessi concedibile è pari all'ammontare degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo (nel caso di contributo maggiorato calcolati al tasso del 3,575% annuo).

Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (determinato sulla base del rating della pmi e deliberato dall'istituto) e il contributo che viene concesso dal Mise, che è forfettariamente individuato nei tassi indicati.

La banca o l'intermediario finanziario hanno la facoltà di ridurre l'importo del finanziamento richiesto in fase di presentazione dell'istanza ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.

Acquisto di beni strumentali	L'investimento deve essere capitalizzato e figurare nell'attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell'Iva.
-------------------------------------	--

Stipula di contratto di <i>leasing</i>	Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di <i>leasing</i> . È obbligatorio che l'impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso
---	--

La scelta della tipologia di investimento (mediante finanziamento o *leasing*) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l'acquisto del bene strumentale.

Per i contratti di locazione finanziaria di impianti, macchinari e attrezzature la deduzione del costo avviene in un arco temporale pari alla metà del periodo di ammortamento del medesimo bene così come previsto dai coefficienti di ammortamento approvati dal D.M. 31 dicembre 1988.

Pertanto, la scelta di effettuare l'investimento mediante un contratto di *leasing*, che prevede l'iscrizione del bene strumentale nell'attivo dello stato patrimoniale solo all'atto del riscatto al termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale del costo dell'investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all'acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.

NUOVA POSSIBILITÀ CON MODIFICHE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

Con l'articolo 29, D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia) viene riproposta con due rilevanti modifiche la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Le novità

In particolare:

- **l'imposta sostitutiva**, fissata nelle ultime edizioni all'11%, **viene ora incrementata e portata al 14%**;
- la data entro la quale procedere al versamento dell'imposta sostitutiva nonché al giuramento della perizia di stima viene fissata al 15 giugno 2022 (in luogo della "tradizionale" scadenza del 30 giugno).

Restano peraltro ferme le altre caratteristiche di una disciplina che consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo.

Vediamo quindi di riepilogare le regole operative per realizzare la "rivalutazione".

Le aliquote per effettuare la rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva

Il Decreto Energia (D.L. 17/2022) stabilisce la possibilità di rideterminare i valori stabilendo un'unica aliquota dell'14%, applicabile tanto in relazione alle partecipazioni (non importa se qualificate o non) quanto ai terreni agricoli ed edificabili, da applicare all'intero valore del bene.

La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2022, e consegue effetti se si redige un'apposita perizia di stima entro il 15 giugno 2022, che è anche la data per versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 giugno 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all'intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società.

In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:

- sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione);
- sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti

nell'esercizio e nei 4 successivi).

La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla CCIAA e deve successivamente essere asseverata presso un Tribunale, un giudice di pace o un notaio.

I terreni

Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate solo nel caso in cui si tratti di "rivendite" *infra* quinquennali.

Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile o perito regolarmente iscritto alla CCIAA e asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.

L'imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto del terreno, con un'aliquota del 14% (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 153/E/2018, la sussistenza della perizia giurata di stima costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.

Inoltre, con la circolare n. 1/E/2021 l'Agenzia, recependo l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze n. 2321/2020 e n. 2322/2020, per cui nella rivalutazione dei terreni l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio.

Nuova perizia di rivalutazione: scomputo o rimborso

Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Nel caso in cui sia stata effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2022, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo dell'imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato.

Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

L'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.

Indicazione della rivalutazione nel modello Redditi

Si ricorda che i dati relativi alla presente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei

terreni dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi 2023 relativo al periodo d'imposta 2022.

In particolare, salvo modifiche prevista nella prossima modulistica:

- in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, si deve compilare l'apposita sezione del quadro RT;
- per la rideterminazione del valore dei terreni si deve compilare l'apposita sezione del quadro RM.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri del modello Redditi ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest'ultimo modello.

Si ricorda, infine, che l'omessa indicazione nel modello Redditi dei dati relativi alla rivalutazione costituisce una violazione formale, alla quale si applica la sanzione con un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro, restando in ogni caso impregiudicati gli effetti della rivalutazione.